

REGIONE  
ABRUZZO



Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**Oggetto:** L.R. n. 54/1983 s.m.i. – Cava in Località “Villa Grande” nel Comune di Ortona (CH)  
Ditta esercente: Ditta F.Ili Centofanti S.n.c.  
**Autorizzazione alla proroga e alla variante al progetto di ripristino**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATE:**

- la Legge Regionale 26/07/1983 n.54 e s.m.i. “*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Abruzzo*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 14/06/2010, n. 479 avente ad oggetto “*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. art. 51, commi 1 e 5 “Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate*”.

**PREMESSO che** con Determinazione DPC023/68 del 29/11/2017 la Ditta F.Ili Centofanti S.n.c., avente sede legale in Via San Pietro nel Comune di Ari (CH) – P.IVA 00301080693, è stata autorizzata alla variante morfologica del ripristino ambientale con validità fino al 01/12/2022, per la cava di ghiaia individuata dalle Particelle catastali nn.399, 400/p, 619 e 4034 del Foglio mappale n.28, precedentemente autorizzata con:

- Determinazione n.DI3/66 del 19/06/2003 per l’apertura della cava suddetta;
- Determinazione n.DI8/25 del 31/03/2011 per l’ampliamento della cava di ghiaia in esercizio;
- Determinazione n.DI8/49-09 del 02/10/2013 per la realizzazione del progetto di variante al ripristino ambientale mediante l’impiego, nei limiti consentiti di legge, dei rifiuti individuati dai codici CER 170504 e 170904 (rif.to art. 3.3 delle “Direttive Tecniche” allegate alla delibera di Giunta Regionale n. 479 del 14/06/2010);

**PRESO ATTO:**

- a. che in data 15/11/2022 la Ditta F.Ili Centofanti S.n.c. ha presentato l’istanza di proroga di anni 5 (cinque) della Determinazione Dirigenziale n. DPC023/68 del 29/11/2017, acquisita in pari data al protocollo regionale n.487231/22;
- b. della nota trasmessa dalla Ditta istante in data 31/01/2024, acquisita agli atti regionali al prot. n. 04231/24 del 01/02/2024, con la quale è stato rappresentato che, “*non avendo provveduto al rinnovo dell’iscrizione al RIP, le attività di ripristino ambientale della cava procedono con i soli materiali previsti dal progetto approvato ad esclusione dei rifiuti individuati dalla DGR 479/2010*”;
- c. della relazione redatta a firma del Tecnico incaricato dalla Ditta F.Ili Centofanti S.n.c., acquisita al protocollo regionale n.0187832/24 del 07/05/2024, con cui sono state riscontrate le richieste avanzate dallo scrivente Servizio a mezzo nota prot.n.0169335/24 del 23/04/2024 e nello specifico il Tecnico “*conferma il perseguimento della stessa geometria progettuale ma senza utilizzare i codici CER ed esclusivamente terre e rocce da scavo non rifiuto il tutto sempre in accordo con le procedure e i protocolli previsti*” ed è stato altresì comunicato il cronoprogramma dei lavori che, in particolare, prevede che “*negli anni 2024 (in corso) e il*

*successivo 2025 e parte del 2026 si completi lo scavo del banco ghiaioso con progressione del risanamento a tergo e nella seconda parte del 2026 fino al Marzo 2027 il completamento del risanamento”;*

**RICHIAMATA** la Polizza fideiussoria n. PT 0608561 sottoscritta dalla Ditta istante con la Compagnia “Atradius Credito S.A.”, con rappresentanza per l’Italia in Via Crescenzo n.12 - ROMA (Società iscritta all’albo imprese IVASS al n.I.00136) per un importo pari a Euro 130.000,00 a garanzia dei lavori di ripristino ambientale;

**PRESO ATTO** della relazione istruttoria del 09/07/2024 redatta dal tecnico istruttore del Servizio Risorse Estrattive del Territorio con cui si *“ritiene l’istanza accoglibile e esprime il proprio parere istruttorio favorevole per il rilascio dell’autorizzazione richiesta”;*

**VERIFICATA** l’iscrizione alla “White-List” della Prefettura di Chieti, avente validità fino al 28/11/2025, come da ultima verifica del 21/01/2025;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## **DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di autorizzare** la Ditta F.Ili Centofanti S.n.c., avente sede legale in Via San Pietro nel Comune di Ari (CH) – P.IVA 00301080693, alla proroga per anni 5 (cinque) a partire dal 01/12/2022, dell’attività di coltivazione nonché alla variante del ripristino della cava sita in Località “Villa Grande” del Comune di Ortona (CH), individuata in Catasto al Foglio 28, Particelle nn. 399, 400/p, 619 e 4034, nel rispetto del progetto presentato in data 15/11/2022 e relative integrazioni del 07/05/2024;
- B. di precisare che** restano ferme ed invariate tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nelle Determinazioni Dirigenziali n. DPC023/68 del 29/11/2017, n. DI8/49-09 del 02/10/2013 e n. DI8/25 del 31/03/2011 non in contrasto con la presente Determinazione, nonché alle seguenti ulteriori prescrizioni:
1. la Ditta deve attenersi ed essere in regola con tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
  2. il materiale destinato al recupero ambientale della cava sia costituito esclusivamente da materiale classificato non rifiuto, costituito da terreno vegetale (“Terre e rocce da scavo”) definito sottoprodotto ai sensi dell’art.184-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e gestito in conformità ai requisiti del D.P.R. n.120/2017;
  3. entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente Determinazione, la Ditta dovrà presentare al Servizio Regionale DPC025 Politica Energetica e Risorse del Territorio, copia della domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art .272, comma 3, del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 599/2019 “*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]*”;
  4. la Ditta verificherà, semestralmente e a proprie spese, il rispetto del cronoprogramma dei lavori di coltivazione e ripristino nei tempi stabiliti nella relazione tecnica acquisita agli atti regionali il 07/05/2024. Le date di verifica dovranno essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e le risultanze dovranno essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;
  5. al termine dell’attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all’Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato,

- sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato;
6. il completamento del ripristino ambientale secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, sarà accertato a seguito di sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo. A seguito di apposita relazione a cura dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, il competente Servizio regionale provvederà al rilascio del provvedimento conclusivo di chiusura della cava e contestuale svincolo della polizza fideiussoria. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
  7. ogni ulteriore variazione in ordine alle caratteristiche del sito, dei materiali conferiti o della titolarità dell'attività dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
- C. di trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta esercente, nonché, per quanto di competenza, al Comune di Ortona (CH), al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti e ad ARTA Abruzzo;
- D. di disporre**, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- E. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

**Il Tecnico Istruttore**  
*Giuseppe Ciuca*

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
*Giovanni Cantone*

*(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**